Giovedì 5 aprile 2001

Risoluzione legislativa del Parlamento sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1251/1999 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (COM(2001) 87 — C5-0083/2001 — 2001/0043(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2001) 87),

— consultato dal Consiglio a norma degli articoli 36 e 37 del trattato CE (C5-0083/2001),

— visto l'articolo 67 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A5-0117/2001),

1. approva la proposta della Commissione così emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

---

11. Investimenti intracomunitari, «Azione d'oro»

B5-0249, 0250, 0255 e 0256/2001

Risoluzione del Parlamento europeo sull'aggiornamento di alcuni aspetti giuridici attinenti agli investimenti intracomunitari

Il Parlamento europeo,

— visti gli articoli 43 e 56, l'articolo 192, secondo comma, e gli articoli 222 e 295 del trattato CE,

— vista la comunicazione della Commissione europea relativa ad alcuni aspetti giuridici attinenti agli investimenti intracomunitari, approvata nel 1997 ([1]),

— viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo adottate a Lisbona il 24 marzo 2000 e a Stoccolma il 24 marzo 2001,

A. considerando che il contenuto della precitata comunicazione non può essere considerato vincolante, giacché la Commissione, evitando di discutere di questo importante strumento di *soft law* con il Consiglio e il Parlamento europeo, ha chiaramente oltrepassato le proprie competenze,

B. considerando che la Commissione ha comunque intrapreso un'azione legale nei confronti degli Stati membri la cui legislazione non era conforme all'interpretazione del trattato CE contenuta nella comunicazione,

C. considerando che allo stato attuale la Commissione ha avviato un'azione legale nei confronti di Belgio, Francia, Italia, Spagna, Portogallo e Regno Unito dinanzi alla Corte di giustizia; considerando altresì che le procedure di infrazione a carico di Danimarca, Germania e Paesi Bassi sono ancora a uno stadio meno avanzato,

([1]) GU C 220 del 19.7.1997, pag. 15.

D. considerando che la Corte di giustizia non si è ancora pronunciata sul merito di questi ricorsi,

E. considerando che, anche se spetta in effetti alla Commissione promuovere le azioni contro gli Stati membri di fronte alla Corte di giustizia nei casi di procedure di infrazione, non spetta alla Commissione istituire unilateralmente il contesto giuridico nel cui ambito queste azioni vengono avviate,

F. considerando che l'adozione delle norme che disciplinano gli investimenti intra-UE dovrebbe essere lasciata al Parlamento e al Consiglio, previa proposta della Commissione,

G. considerando che la comunicazione stessa non è stata più aggiornata per tener conto dei recenti sviluppi economici,

1. constata che gli Stati membri stanno aprendo i loro mercati alla concorrenza a ritmi diversi e che sono pertanto necessarie misure atte a garantire che le imprese che beneficiano tuttora di una posizione di monopolio sui mercati nazionali non sfruttino indebitamente tale situazione nel momento in cui operano sui mercati liberalizzati di altri Stati membri e che occorrono misure volte a combattere nuove situazioni monopolistiche nel mercato interno;

2. riconosce che spetta alla Commissione intentare azioni dinanzi alla Corte di giustizia nei confronti degli Stati membri che violano il trattato, ma sottolinea che la Commissione non dovrebbe stabilire unilateralmente il quadro giuridico in forza del quale vengono avviate tali azioni; insiste affinché le disposizioni relative agli investimenti intracomunitari siano adottate dal Parlamento e dal Consiglio sulla base di una proposta della Commissione;

3. invita la Commissione ad astenersi dal ricorrere alla precitata comunicazione come base per le procedure di infrazione da essa avviate e a formulare senza indugio una proposta di direttiva destinata a sostituire detta comunicazione;

4. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e ai governi degli Stati membri.

---

12. Afta epizootica

B5-0304, 0305, 0306, 0307, 0308 e 0309/2001

Risoluzione del Parlamento europeo sulla dichiarazione della Commissione riguardo all'afta epizootica nell'Unione europea

Il Parlamento europeo,

— vista la politica di non vaccinazione in vigore dal 1991, introdotta dalle direttive 92/119/CEE e 85/511/CEE del Consiglio, modificate dalla direttiva 90/423/CEE del Consiglio che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica,

— viste le decisioni della Commissione in seguito all'individuazione di focolai di afta epizootica nel Regno Unito il 20 febbraio 2001, (2001/145/CE, 2001/172/CE, 2001/190/CE, 2001/208/CE, 2001/223/CE),

— vista la relazione sulla strategia per la vaccinazione d'emergenza contro l'afta epizootica, approvata il 10 marzo 1999 dal comitato scientifico per la salute e il benessere degli animali,

A. considerando che la rapida diffusione dell'afta epizootica ha avuto effetti disastrosi sulle economie rurali, colpendo l'agricoltura, l'industria di trasformazione, il commercio e il turismo e ripercuotendosi gravemente su intere regioni rurali,

B. considerando l'esistenza di problemi relativi all'attuale politica di non vaccinazione e che l'abbattimento di capi sani compromette gravemente il benessere degli animali,

C. considerando che esistono alternative alla politica di non vaccinazione, attuate con successo in alcuni paesi europei prima del 1991 e tuttora applicate in taluni paesi terzi,